

# STATUTI

CURAVIVA SVIZZERA



## INDICE

<b>I. DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, SCOPO</b>	<b>4</b>
Art. 1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale	4
Art. 2 Scopo e obiettivi	4
Art. 3 Indipendenza	4
<b>II. MEMBRI</b>	<b>5</b>
Art. 4 Membri collettivi	5
Art. 5 Membri individuali	5
Art. 6 Donatori	6
Art. 7 Adesione	6
Art. 8 Dimissione	6
Art. 9 Esclusione	6
Art. 10 Patrimonio dell'associazione mantello nazionale	6
<b>III. MEZZI</b>	<b>7</b>
Art. 11 Quote sociali	7
Art. 12 Tasse d'iscrizione ai corsi e retribuzione di prestazioni	7
Art. 13 Altri mezzi	7
Art. 14 Responsabilità	7
<b>IV. ORGANIZZAZIONE</b>	<b>8</b>
Art. 15 Organi	8
<b>A. L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI</b>	<b>8</b>
Art. 16 Compiti	8
Art. 17 Composizione	8
Art. 18 Elezione dei delegati	8
Art. 19 Convocazione dell'assemblea dei delegati	9
Art. 20 Presidenza	9
Art. 21 Deliberazioni	9
<b>B. IL COMITATO</b>	<b>9</b>
Art. 22 Composizione	9
Art. 23 Compiti	9
Art. 24 Organizzazione	10
Art. 25 Regolamentazione delle firme	10
<b>C. LE CONFERENZE SPECIALIZZATE</b>	<b>10</b>
Art. 26 Composizione e nomina	10
Art. 27 Compiti, competenze e organizzazione	10

<b>D. LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE</b>	<b>11</b>
Art. 28 Composizione e organizzazione	11
Art. 29 Compiti	11
<b>E. L'UFFICIO DI REVISIONE</b>	<b>11</b>
Art. 30 Eleggibilità e compiti	11
<b>F. IL SEGRETARIATO CENTRALE</b>	<b>11</b>
Art. 31 Mandato, compiti e organizzazione	11
<b>V. DIVERSI</b>	<b>12</b>
Art. 32 Anno associativo	12
Art. 33 Spese e rimborsi	12
Art. 34 Iscrizione al registro di commercio	12
Art. 35 Fusione, scioglimento e liquidazione	12
<b>VI. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	<b>13</b>
Art. 36 Entrata in vigore	13

### I. DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, SCOPO

#### Art. 1

##### Denominazione, forma giuridica e sede sociale

La denominazione CURAVIVA – Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri designa un'associazione d'utilità pubblica (di seguito: associazione mantello nazionale) ai sensi dell'art. 60ss del Codice civile. L'associazione mantello nazionale non persegue né scopi commerciali né fini di lucro. Essa è attiva in tutta la Svizzera. La sede sociale si trova nel luogo del segretariato centrale.

#### Art. 2

##### Scopo e obiettivi

1. L'associazione mantello mira a raggruppare le associazioni cantonali regionali, a loro volta costituite in associazioni, di strutture socio-sanitarie e istituti sociali che offrono cure, presa a carico e/o formazione per:
    - persone anziane;
    - persone adulte disabili;
    - bambini e adolescenti con bisogni specifici;
    - inoltre, organizzazioni e istituzioni del settore della socialità e della sanità con offerte complementari.
  2. L'associazione mantello nazionale persegue i seguenti obiettivi:
    - a) Rappresenta gli interessi dei suoi membri, delle strutture socio-sanitarie e degli istituti sociali ad essi affiliati a livello nazionale nei confronti delle istanze politiche, delle autorità, delle amministrazioni, di altre organizzazioni e associazioni nazionali e del pubblico.
    - b) Incoraggia e sostiene le associazioni aderenti cantonali/regionali negli sforzi tesi a sostenere le strutture socio-sanitarie e gli istituti sociali affiliati nell'adempimento della loro missione. La dignità dell'essere umano e la qualità delle offerte sono al centro delle sue preoccupazioni.
    - c) Coordina la collaborazione fra i membri.
    - d) Intrattiene dei contatti con organizzazioni aventi obiettivi simili in Svizzera e all'estero.
    - e) Intrattiene degli scambi con istituzioni di ricerca.
  3. Per raggiungere gli obiettivi, l'associazione mantello fornisce in particolare le seguenti prestazioni:
    - a) Si impegna nel lavoro politico e rappresenta le preoccupazioni dei suoi membri a livello nazionale.
    - b) Si impegna a livello nazionale per migliorare le condizioni quadro giuridiche, finanziarie e organizzative delle strutture socio-sanitarie e degli istituti sociali e sostiene i suoi membri in questo compito a livello cantonale/regionale.
  - c) Si impegna per una formazione professionale orientata ai bisogni e coordina quest'ultima con i suoi membri.
  - d) Organizza un'offerta di formazione di base e continua per i collaboratori delle strutture socio-sanitarie e degli istituti sociali. Essa può pure dirigere delle scuole.
  - e) Pubblica una rivista specializzata che è l'organo ufficiale dell'associazione. Essa può pure dirigere una casa editrice specializzata.
  - f) Sostiene i suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni associative, per es. prese di posizione politiche, trattative con le autorità, le organizzazioni e le associazioni, come pure la rappresentanza degli interessi dei datori di lavoro.
  - g) Sostiene i membri come pure le strutture socio-sanitarie e gli istituti sociali affiliati con prestazioni, per es. nel settore del management, degli strumenti di lavoro, del collocamento del personale, degli acquisti.
  - h) Intrattiene contatti regolari con le organizzazioni nazionali ed estere dei settori sanitario e sociale. Essa si prefigge di collaborare con queste organizzazioni.
  - i) Intrattiene scambi con organismi di ricerca nell'ambito dei temi centrali che riguardano l'associazione mantello nazionale e permette ai suoi membri l'accesso ai risultati della ricerca.
4. L'associazione mantello nazionale può incorporare interamente o parzialmente taluni campi di attività oppure renderli giuridicamente autonomi.
  5. L'associazione mantello nazionale tiene conto delle realtà regionali, culturali e linguistiche delle diverse parti del paese e propone nella misura del possibile le sue prestazioni nelle lingue nazionali.

#### Art. 3

##### Indipendenza

L'associazione mantello nazionale è apolitica e aconfessionale.

## II. MEMBRI

### Art. 4

#### Membri collettivi

1. Sono ammessi in qualità di membri collettivi dell'associazione mantello nazionale delle associazioni regionali o cantonali di diritto privato ossia degli enti indipendenti che ottemperano alle seguenti condizioni:

- a) I membri dell'associazione regionale/cantonale sono delle strutture socio-sanitarie e degli istituti sociali che propongono delle offerte di cura, di presa a carico e/o di formazione per
  - persone anziane;
  - disabili adulti;
  - bambini e adolescenti con bisogni specifici;
  - inoltre, organizzazioni e istituzioni dei settori della socialità e della sanità con offerte complementari.
- b) In qualità di associazione cantonale/regionale, essa rappresenta gli interessi dei suoi membri a livello cantonale o regionale nei confronti del pubblico, delle istituzioni politiche, delle autorità, dell'amministrazione e delle altre organizzazioni e associazioni cantonali/regionali come pure dell'associazione mantello nazionale.
- c) In qualità di associazione cantonale/regionale, essa comunica la posizione e gli interessi dell'associazione mantello nazionale ai membri affiliati.
- d) In qualità di associazione cantonale/regionale, essa permette all'associazione mantello nazionale un accesso diretto ai suoi membri istituzionali per la trasmissione d'informazioni generali, la comunicazione di offerte e di prestazioni come pure l'attualizzazione dei dati.
- e) In qualità di associazione cantonale/regionale, essa riconosce che l'associazione mantello nazionale può emanare delle raccomandazioni d'ordine generale per tutelare gli interessi di tutta l'associazione.
- f) In qualità di associazione cantonale/regionale, essa assicura che i suoi membri aventi la qualità di strutture socio-sanitarie o istituti sociali, si abbonino almeno a un esemplare della rivista specializzata pubblicata dall'associazione mantello nazionale.
- g) L'associazione cantonale/regionale può formulare liberamente gli statuti.

2. Possono essere ammessi quali membri collettivi anche associazioni di strutture socio-sanitarie o istituti sociali esteri, in particolare del Principato del Liechtenstein.

3. L'associazione cantonale/regionale e l'associazione mantello nazionale coordinano, se possibile, le loro offerte di formazione e di prestazioni.

4. L'associazione cantonale/regionale rende visibile verso l'esterno l'appartenenza all'associazione mantello nazionale.

5. Le strutture socio-sanitarie e gli istituti sociali sono legati all'associazione mantello nazionale attraverso la loro associazione cantonale/regionale. Le eccezioni sono regolate dal comitato.

### Art. 5

#### Membri individuali

1. Possono essere ammessi a titolo di membri individuali singole strutture socio-sanitarie o singoli istituti sociali nella misura in cui nella loro regione non esiste un'associazione cantonale/regionale membro di CURAVIVA. Questi ultimi devono adempiere alle seguenti condizioni:

- a) Si tratta di strutture socio-sanitarie o istituti sociali con offerte di cura, di presa a carico e/o di formazione per persone anziane, disabili adulti o bambini e adolescenti con bisogni specifici oppure di organizzazioni e istituzioni dei settori sociale o sanitario con offerte complementari.
- b) Questi riconoscono che l'associazione mantello nazionale può emanare delle raccomandazioni destinate a tutelare gli interessi generali di tutta l'associazione.

2. I membri individuali dispongono del diritto di voto e di eleggibilità in seno all'assemblea dei delegati dell'associazione mantello nazionale come pure in seno alla relativa conferenza specializzata. Tenuto conto del fatto che essi non sono rappresentati da un'associazione cantonale/regionale, i loro interessi sono riuniti dal segretariato in seno a un gruppo senza autonomia per settore specializzato, che elegge i delegati come pure i rappresentanti in seno alle conferenze specializzate. Di conseguenza, questo gruppo non autonomo è parificato ai membri collettivi rispettivamente alle associazioni cantonali/regionali.

3. Questo diritto decade nel momento in cui un'associazione del cantone rispettivamente della regione in questione aderisce all'associazione mantello nazionale in qualità di membro collettivo.

4. Strutture socio-sanitarie e istituti sociali del Principato del Liechtenstein possono pure essere ammessi come membri individuali in seno all'associazione mantello nazionale.

## STATUTI

5. I membri individuali sono tenuti ad abbonarsi almeno a un esemplare della rivista specializzata pubblicata dall'associazione mantello nazionale.

### Art. 6

#### Donatori

1. Ogni persona fisica o giuridica può aderire all'associazione mantello nazionale in qualità di donatore.
2. I donatori sostengono gli obiettivi dell'associazione mantello nazionale. Essi sono informati in modo appropriato delle attività associative.
3. Il comitato decide l'ammissione e l'esclusione di donatori.

### Art. 7

#### Adesione

1. L'ammissione di un membro collettivo o individuale avviene sulla base di una domanda d'adesione.
2. Il comitato decide l'ammissione dei membri collettivi o individuali. Può rifiutare l'ammissione. Un rifiuto deve essere in ogni caso motivato.

### Art. 8

#### Dimissione

Ogni membro può dimettersi rispettando un termine di disdetta di 6 mesi. Le dimissioni devono essere motivate per iscritto e indirizzate al segretariato centrale.

### Art. 9

#### Esclusione

1. Il comitato può escludere un membro per motivi gravi.
2. I motivi gravi sono :
  - a) La mancata rappresentanza o il non rispetto dei valori fondamentali dell'associazione mantello nazionale conformemente all'art. 2 del presente statuto.
  - b) Il mancato adempimento delle condizioni conformemente all'art. 4 o all'art. 5 del presente statuto.

3. L'esclusione interviene dopo audizione, avvertimento scritto d'esclusione e assegnazione di un termine per rimediare alle non conformità. Un membro escluso può presentare ricorso contro la decisione del comitato alla commissione dei ricorsi.

### Art. 10

#### Patrimonio dell'associazione mantello nazionale

È esclusa ogni pretesa personale dei membri verso il patrimonio dell'associazione mantello nazionale.

### III. MEZZI

#### Art. 11

##### Quote sociali

1. Ogni membro è tenuto a versare una quota annuale. Questa è così suddivisa:
  - a) una quota di base, a copertura dei costi generali dell'associazione mantello nazionale per l'amministrazione, la direzione dell'associazione, ecc.;
  - b) una quota secondo il settore specializzato.
2. Per i membri collettivi (Art. 4.1) la quota sociale è in rapporto al numero totale dei posti ambulatoriali rispettivamente parzialmente stazionari e stazionari delle strutture socio-sanitarie o degli istituti sociali con offerte di cura, di presa a carico e/o di formazione.
3. Per i membri individuali (strutture socio-sanitarie o istituti sociali con un'offerta di cure, di presa a carico e/o di formazione secondo l'art. 5.1), la quota è in relazione con il numero di posti ambulatoriali rispettivamente parzialmente stazionari o stazionari. Per le istituzioni e le organizzazioni con un'offerta complementare (art. 5.2), viene prelevata una quota fissa.
4. I principi di base per il calcolo della quota sociale dei membri collettivi e individuali come pure le quote annuali dei donatori sono fissati dall'Assemblea dei delegati.
5. I dettagli riguardanti i metodi di calcolo e le modalità d'incasso per i membri sono fissati da un apposito regolamento.
6. I membri dimissionari o esclusi sono tenuti a pagare la quota fino alla fine dell'anno civile in corso.

#### Art. 12

##### Tasse d'iscrizione ai corsi e retribuzione di prestazioni

1. L'associazione mantello nazionale fattura le sue prestazioni in modo tale da coprire almeno i costi.
2. Per le offerte di formazione di base e di formazione continua sono prelevate le tasse d'iscrizione ai corsi, calcolate in modo tale da coprire le spese gestionali dell'associazione mantello nazionale inerenti all'organizzazione dei corsi.
3. Il comitato ha il diritto di scostarsi dal principio della copertura dei costi nella misura in cui il finanziamento è garantito in un altro modo (per es. attraverso contributi di collettività pubbliche).

#### Art. 13

##### Altri mezzi

Gli altri mezzi dell'associazione mantello nazionale provengono da contributi o compensazioni di collettività pubbliche, da redditi del patrimonio o da donazioni di ogni genere.

#### Art. 14

##### Responsabilità

1. Il patrimonio dell'associazione mantello nazionale è garante unico degli impegni dell'associazione mantello nazionale.
2. È esclusa ogni responsabilità dei membri.

## IV. ORGANIZZAZIONE

### Art. 15

#### Organi

**Gli organi dell'associazione mantello nazionale sono:**

- A L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI
- B IL COMITATO
- C LE CONFERENZE SPECIALIZZATE
- D LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
- E L'ORGANO DI REVISIONE
- F IL SEGRETARIATO CENTRALE

### A. L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

#### Art. 16

#### Compiti

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione mantello nazionale. Essa dispone delle seguenti competenze:

- a) Elezione della presidente/del presidente dell'associazione mantello nazionale.
- b) Elezione dei presidenti delle conferenze specializzate su richiesta della conferenza specializzata.
- c) Elezione degli altri membri del comitato.
- d) Elezione dell'ufficio di revisione.
- e) Elezione della presidente/del presidente e di altri membri della commissione della gestione.
- f) Approvazione dei conti annuali.
- g) Approvazione del rapporto annuale.
- h) Approvazione del rapporto annuale della commissione della gestione.
- i) Scarico al comitato e al segretariato centrale.
- j) Fissazione delle quote sociali per l'anno successivo.
- k) Modifica dello statuto e delle linee direttrici.
- l) Decisione concernente le mozioni dei delegati.
- m) Decisione riguardante i regolamenti previsti dallo statuto.
- n) Approvazione del programma delle priorità dell'associazione mantello nazionale per le attività riguardanti i diversi ambiti specializzati.
- o) Presa di posizione su tutti i punti sottoposti dal comitato all'assemblea dei delegati.
- p) Scioglimento dell'associazione mantello nazionale e scelta dei liquidatori.

### Art. 17

#### Composizione

1. L'assemblea dei delegati dell'associazione mantello nazionale è formata da 120 delegati ed è composta come segue:
  - 60 delegati del settore specializzato persone anziane.
  - 30 delegati del settore specializzato persone adulte disabili.
  - 30 delegati del settore specializzato bambini e adolescenti con bisogni specifici.
2. Le associazioni cantonali/regionali hanno il diritto di designare un delegato supplente per ogni delegato.
3. Se uno dei settori specializzati è rappresentato da più associazioni cantonali/regionali, il numero dei delegati si ripartisce tra le associazioni cantonali/regionali in funzione del numero di posti di presa a carico. Ogni associazione cantonale/regionale ha diritto ad almeno un delegato per settore specializzato. Tutte le questioni di dettaglio concernenti le modalità di calcolo sono fissate da un apposito regolamento.
4. In caso di mutate circostanze in seno al settore specializzato, le associazioni cantonali/regionali devono adattare la loro rappresentanza alla nuova situazione prima dell'assemblea dei delegati.

### Art. 18

#### Elezione dei delegati

1. I membri collettivi (art. 4) designano i loro delegati e i delegati supplenti. Per i membri individuali, fanno fede le disposizioni dell'art. 5.2 del presente statuto.
2. Ogni delegato/a o ogni delegato/a supplente dispone di un voto e può sostituire al massimo un altro/a delegato/a sulla base di una procura scritta.
3. I delegati non possono essere membri del comitato o della commissione della gestione dell'associazione mantello nazionale.



**Art. 19****Convocazione dell'assemblea dei delegati**

1. L'assemblea ordinaria dei delegati dell'associazione mantello nazionale è generalmente convocata dal comitato nel corso del secondo trimestre di ogni anno.
2. Il comitato o un quinto dei membri collettivi (art. 4) possono chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria dei delegati, che deve aver luogo nei due mesi successivi il deposito della domanda.
3. La convocazione scritta dell'assemblea dei delegati come pure l'ordine del giorno, inclusi gli allegati, sono inviati ai membri almeno 30 giorni prima dell'assemblea.
4. Le mozioni dei membri dell'associazione mantello nazionale devono essere presentate al comitato al più tardi 15 giorni prima dell'assemblea.
5. Le mozioni presentate nei termini devono essere oggetto di un ordine del giorno aggiuntivo per la prevista assemblea.
6. L'ordine del giorno definitivo con le mozioni è inviato ai delegati dieci giorni prima dell'assemblea dei delegati.
7. Il comitato può invitare degli ospiti alle assemblee.

**Art. 20****Presidenza**

1. La presidenza dell'assemblea dei delegati è assicurata dalla/dal presidente o, in caso di impedimento, dalla/dal vicepresidente dell'associazione mantello nazionale.
2. La presidente/il presidente nomina le scrutatrici/gli scrutatori.
3. Il segretariato centrale si occupa della redazione del verbale.

**Art. 21****Deliberazioni**

1. L'assemblea dei delegati dell'associazione mantello nazionale può deliberare validamente quando almeno il 50% dei delegati sono presenti o rappresentati. Se il quorum non è raggiunto, è necessario convocare al più presto una nuova assemblea dei delegati che potrà deliberare validamente.

2. Non è possibile deliberare su oggetti che non figurano all'ordine del giorno.

3. Una decisione dell'assemblea dei delegati è adottata quando almeno la metà dei delegati presenti o rappresentati ha approvato la mozione. In caso di pareggio dei voti, la decisione spetta alla/al presidente.

4. Le elezioni avvengono a maggioranza semplice dei delegati presenti o rappresentati. In caso di pareggio dei voti, i candidati sono sorteggiati.

**B. IL COMITATO****Art. 22****Composizione**

1. Il comitato dell'associazione mantello nazionale è formato da un minimo di nove persone fino a un massimo di undici. Esso si compone da:
  - a) La/il presidente dell'associazione mantello nazionale.
  - b) I presidenti delle tre conferenze specializzate.
  - c) Sette altre persone al massimo.
2. Tutti i membri del comitato sono eletti per un mandato di 4 anni; in caso di elezione suppletiva, per il restante periodo del mandato. Essi possono essere rieletti due volte consecutive.
3. In occasione dell'elezione del comitato, i membri dell'associazione mantello nazionale hanno il diritto di presentare dei candidati. L'assemblea dei delegati vigila su una rappresentazione equilibrata per sesso, lingua e regione.

**Art. 23****Compiti**

1. Il comitato è incaricato della direzione strategica dell'associazione mantello nazionale. Esso dispone di tutte le competenze che non sono esplicitamente attribuite dallo statuto o da un regolamento a un altro organo.
2. Il comitato si concentra sui temi di ordine professionale e politico attinenti ai diversi settori specializzati a livello nazionale.

3. Sono di competenza del comitato:
- Nomina e licenziamento della/del direttrice/direttore dell'associazione mantello nazionale.
  - Redazione di regolamenti non previsti dallo statuto allo scopo di garantire la direzione dell'associazione mantello nazionale conformemente agli obiettivi.
  - Preparazione dell'assemblea dei delegati.
  - Applicazione delle decisioni prese dall'assemblea dei delegati.
  - Coordinamento dei compiti relativi ai diversi settori specializzati.
  - Decisione concernente la pianificazione finanziaria e dell'attività a medio termine come pure il programma annuale delle attività e il preventivo annuale dell'associazione mantello nazionale tenendo conto dei budget specifici di ogni settore specializzato presentati dalle conferenze specializzate.
  - Decisione concernente l'acquisto e la vendita di proprietà come pure il trasferimento di prestazioni.
  - Decisioni concernenti il mandato e le competenze finanziarie del segretariato centrale.
  - Costituzione di gruppi di progetto per compiti specifici.
  - Decisione concernente l'ammissione e l'esclusione di membri collettivi e individuali come pure di donatrici/donatori.
  - Decisione concernente raccomandazioni all'indirizzo dei membri in vista di preservare gli interessi di tutta l'associazione.
  - Gestione delle relazioni con i membri dell'associazione mantello nazionale e delle organizzazioni aventi degli obiettivi simili in Svizzera e all'estero, nella misura in cui questo compito non è delegato alle conferenze specializzate o alla direttrice/al direttore.
  - Gestione dei contatti con le autorità e le istanze politiche a livello nazionale, nella misura in cui questo compito non è delegato alle conferenze specializzate o alla direttrice/al direttore.
  - Parere e decisione concernenti lo scorporo di prestazioni conformemente all'art. 2.4 del presente statuto.

### Art. 24

#### Organizzazione

- Il comitato dell'associazione mantello nazionale si auto-costituisce, ad eccezione dell'elezione della presidente/del presidente e dei presidenti delle conferenze specializzate. Esso designa almeno una/un vice-presidente.
- Il comitato definisce nel regolamento interno i dettagli riguardanti il suo funzionamento come pure la collaborazione con il segretariato centrale.

### Art. 25

#### Regolamentazione delle firme

- La presidente/il presidente o la vicepresidente/il vicepresidente firmano collettivamente con un altro membro del comitato o un membro della direzione.
- Inoltre, il comitato concede l'autorizzazione a firmare. Fa fede la firma congiunta.

## C. LE CONFERENZE SPECIALIZZATE

### Art. 26

#### Composizione e nomina

- Una conferenza specializzata è costituita per ognuno dei settori specializzati, ossia:
  - persone anziane,
  - persone adulte disabili,
  - bambini e adolescenti con bisogni specifici.
- Ogni associazione cantonale/regionale (membro collettivo secondo l'art. 4 del presente statuto) ha diritto ad almeno un seggio in seno alle conferenze specializzate nelle quali è rappresentata. Per i membri individuali, fanno stato le disposizioni dell'art. 5.2 del presente statuto.
- I membri delle associazioni cantonali/regionali designano i loro rappresentanti in seno alle conferenze specializzate, ad eccezione della/del presidente. Possono essere eletti come rappresentanti i membri del comitato e i segretari generali.

### Art. 27

#### Compiti, competenze e organizzazione

- Le conferenze specializzate dell'associazione mantello nazionale sono responsabili per le questioni di ordine professionale e politico del loro settore specifico. Esse adottano decisioni in maniera autonoma rispetto al settore specializzato rispettando i principi e le direttive dell'associazione mantello nazionale. Esse preparano il budget specifico al loro settore specializzato.
- Le conferenze specializzate beneficiano del sostegno di un segretariato.
- Ogni conferenza specializzata definisce in modo autonomo la sua organizzazione e il suo modo di operare. I dettagli sono previsti da un regolamento.

4. Le conferenze specializzate hanno il diritto di presentare delle mozioni al comitato dell'associazione mantello nazionale affinché il tema venga trattato dal comitato nel corso dei successivi tre mesi.

## D. LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

### Art. 28

#### Composizione e organizzazione

La commissione della gestione dell'associazione mantello nazionale è composta dalla/dal sua/o presidente e da quattro a sei altri membri. I membri di questa commissione non possono far parte simultaneamente di un altro organo dell'associazione mantello nazionale. Essi sono eletti per una durata di quattro anni; in caso di elezione suppletiva, per il restante periodo del mandato. La rielezione è possibile una sola volta. La commissione della gestione si auto-costituisce.

### Art. 29

#### Compiti

1. La commissione della gestione accompagna il lavoro del comitato e delle conferenze specializzate e controlla la conformità con i principi, le linee direttrici come pure l'attribuzione di competenze dell'associazione mantello nazionale.
  - a) Essa tratta i ricorsi dei membri dell'associazione mantello nazionale contro le decisioni del comitato e delle conferenze specializzate. Essa ascolta le parti e cerca una soluzione d'intesa con le persone interessate. Essa può fare delle raccomandazioni al comitato e/o all'assemblea dei delegati dell'associazione mantello nazionale.
  - b) In taluni casi, il trattamento del ricorso può essere affidato parzialmente o completamente a una mediatrice esterna/un mediatore esterno. Dans ce cas inverse. I costi sono a carico dell'associazione mantello.
2. Essa presenta un rapporto annuale sull'insieme delle attività all'indirizzo dell'assemblea dei delegati.
3. Essa è autorizzata a prendere conoscenza di tutti i documenti del comitato e delle conferenze specializzate. Essa deve garantire la confidenzialità richiesta nella materia in occasione del rapporto all'assemblea dei delegati.

## E. L'UFFICIO DI REVISIONE

### Art. 30

#### Eleggibilità e compiti

1. Un fiduciario indipendente è nominato ogni anno come organo di revisione dell'associazione mantello nazionale.
2. I compiti dell'ufficio di revisione sono conformi agli art. 69b del Codice civile e 727ss del Codice delle Obbligazioni. Esso verifica inoltre la conformità dell'amministrazione e della gestione dei fondi non autonomi dei conti dell'associazione.
3. L'ufficio di revisione coordina la sua attività con la commissione della gestione.

## F. IL SEGRETARIATO CENTRALE

### Art. 31

#### Mandato, compiti e organizzazione

1. Un segretariato centrale permanente è a disposizione del comitato e delle conferenze specializzate per l'esecuzione dei loro compiti. Esso è incaricato della direzione operativa dell'associazione mantello nazionale.
2. La direttrice/il direttore dirige il segretariato centrale. Ella/egli è subordinata/o alla/al presidente dell'associazione mantello nazionale e partecipa a titolo consultivo alle sedute del comitato.
3. L'associazione mantello nazionale gestisce un segretariato francofono per i membri svizzeri romandi.
4. Il comitato regola i dettagli relativi alla direzione e all'organizzazione del segretariato centrale.

### V. DIVERSI

#### Art. 32

##### Anno associativo

L'anno associativo corrisponde all'anno civile.

#### Art. 33

##### Spese e rimborsi

1. I membri del comitato lavorano benevolmente. Essi hanno diritto al rimborso spese. Un indennizzo appropriato può essere versato per delle prestazioni particolari.
2. Il comitato regola le disposizioni concernenti i costi e gli indennizzi in un regolamento.

#### Art. 34

##### Iscrizione al registro di commercio

L'associazione mantello nazionale è iscritta al registro di commercio.

#### Art. 35

##### Fusione, scioglimento e liquidazione

1. Una fusione può essere effettuata solo con un'altra persona giuridica la cui sede è in Svizzera e che gode dell'esonero fiscale per scopi di utilità pubblica o di servizio pubblico. In caso di fusione con un'altra organizzazione, l'assemblea dei delegati decide su domanda del comitato sul principio e la procedura da seguire.
2. Lo scioglimento dell'associazione mantello nazionale può essere deciso soltanto da un'assemblea appositamente convocata a tale scopo e con l'approvazione di  $\frac{3}{4}$  dei delegati.
3. In caso di scioglimento dell'associazione, l'utile e il capitale sono imperativamente riservati a un'altra persona giuridica la cui sede è in Svizzera e che gode dell'esonero fiscale per scopi di utilità pubblica o di servizio pubblico. Se l'assemblea dei delegati decide di liquidare l'associazione mantello nazionale, essa nomina nel contempo dei liquidatori. Questi ultimi elaborano un rapporto e chiudono i conti all'indirizzo dell'assemblea dei delegati. Essi presentano simultaneamente una mozione concernente la destinazione di un eventuale attivo, nel rispetto di quanto enunciato sopra, e l'assemblea dei delegati non può che scegliere fra le istituzioni d'utilità pubblica in questione. Una ripartizione fra i membri dell'associazione mantello nazionale è esclusa.

## VI. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Art. 36

#### Entrata in vigore


Questi statuti dell'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera sono stati approvati dall'assemblea ordinaria dei delegati del 19 giugno 2018 a Ginevra e entra in vigore immediatamente.

Ginevra, 19 giugno 2018

CURAVIVA Svizzera



Il presidente  
Laurent Wehrli



Il direttore  
Dott. Daniel Höchli

**CURAVIVA.CH**

VERBAND HEIME UND INSTITUTIONEN SCHWEIZ  
ASSOCIATION DES HOMES ET INSTITUTIONS SOCIALES SUISSES  
ASSOCIAZIONE DEGLI ISTITUTI SOCIALI E DI CURA SVIZZERI  
ASSOCIAZIUN DALS INSTITUTS SOCIALS E DA TGIRA SVIZZERS